

STATUTO DELL'UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE TAGLIAMENTO

**Casarsa della Delizia
Cordovado
Morsano al Tagliamento
San Giorgio della Richinvelda
San Martino al Tagliamento
San Vito al Tagliamento
Sesto al Reghena
Spilimbergo
Valvasone Arzene**

Sommario

STATUTO DELL'UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE TAGLIAMENTO	3
CAPO I	4
PRINCIPI FONDAMENTALI	4
Art. 1	4
(Oggetto)	4
Art. 2	4
(Finalità)	4
Art. 3	4
(Sede)	4
Art. 4	5
(Subambiti)	5
Art. 5	5
(Funzioni esercitate dall'Unione)	5
Art. 6	5
(Funzioni comunali esercitate dall'Unione)	5
Art. 7	5
(Funzioni esercitate dall'Unione per conto dei Comuni)	5
Art. 8	6
(Delega di funzioni e convenzioni con l'Unione)	6
CAPO II	6
ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO	6
Art. 9	6
(Organi di governo)	6
Art. 10	6
(Composizione dell'Assemblea)	6
Art. 11	6
(Voti spettanti a ciascun componente dell'Assemblea)	6
Art. 12	7
(Competenze dell'Assemblea)	7
Art. 13	8
(Funzionamento dell'Assemblea)	8
Art. 14	8
(Presidente)	8
Art. 15	9
Collegi degli Assessori	9
CAPO III	9
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI	9
Art. 16	9
(Partecipazione popolare)	9
Art. 17	9
(Diritto d'informazione e di accesso agli atti e partecipazione al procedimento)	9
Art. 18	10
(Sportello per il cittadino)	10
CAPO IV	10
ORGANIZZAZIONE	10
Art. 19	10
(Principi strutturali e organizzativi)	10
Art. 20	10
(Principi in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi)	10
Art. 21	11
(Personale)	11
Art. 22	11
(Direttore)	11
Art. 23	11
(Segretario dell'Unione)	11
Art. 24	12
(Piano dell'Unione)	12
CAPO V	12
FINANZA E CONTABILITA'	12
Art. 25	12
(Attività economico finanziaria)	12

Art.26	12
(Rapporti finanziari con i Comuni aderenti).....	12
Art. 27	13
(Organo di revisione).....	13
Art. 28	13
(Tesoreria)	13
Art. 29	13
(Controllo di gestione)	13
CAPO VI	13
NORME TRANSITORIE E FINALI	13
Art. 30	13
(Decorrenza dell'esercizio di funzioni).....	13
Art. 31	13
(Regolamenti)	13
Art. 32	14
(Altre disposizioni transitorie).....	14
Art. 33	14
(Durata primo mandato Presidente)	14
Art. 34	14
(Durata, recesso e scioglimento)	14
Art. 35	15
(Rinvio).....	15

**STATUTO DELL'UNIONE TERRITORIALE
INTERCOMUNALE TAGLIAMENTO**

CAPO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente statuto, ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26, stabilisce le norme fondamentali sull'organizzazione e il funzionamento dell'ente locale denominato **Unione territoriale intercomunale "Tagliamento"**.

2. L'Unione è composta dai Comuni di:

- **Casarsa della Delizia**
- **Cordovado**
- **Morsano al Tagliamento**
- **San Giorgio della Richinvelda**
- **San Martino al Tagliamento**
- **San Vito al Tagliamento**
- **Sesto al Reghena**
- **Spilimbergo**
- **Valvasone Arzene**

in conformità a quanto previsto nella deliberazione della Giunta regionale n. 1282 del 01/07/2015, con la quale è stato approvato il Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4, comma 6, della l.r. 26/2014.

Art. 2

(Finalità)

1. L'Unione persegue come obiettivi:

- a) la valorizzazione del territorio in tutte le sue forme in essa ricompreso;
- b) l'esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area vasta;
- c) lo sviluppo territoriale, economico e sociale dell'intero ambito territoriale di riferimento;
- d) l'innalzamento e l'uniformità dei livelli essenziali delle prestazioni e dei servizi ai cittadini anche in termini di accesso agli stessi da parte della collettività;
- e) la tutela e la valorizzazione delle specifiche identità storiche, culturali, linguistiche, delle tradizioni e degli usi delle popolazioni residenti;
- f) la salvaguardia ed il razionale assetto del territorio;
- g) la razionalizzazione e il contenimento della spesa, l'ottimizzazione dei livelli di adeguatezza, funzionalità, economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

2. L'Unione è un Ente strumentale dei Comuni aderenti e impronta la propria attività amministrativa e la gestione ai principi di partecipazione, di trasparenza, di adeguatezza, di efficacia, di efficienza, di economicità e di semplicità delle procedure.

Art. 3

(Sede)

1. L'Unione ha la propria sede legale nel Comune di San Vito al Tagliamento. Costituiscono sede operativa e di rappresentanza tutte le sedi dei Comuni facenti parte dell'Unione.

2. In considerazione di necessità logistiche, tecniche ed organizzative, con il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, possono essere individuate nei Comuni associati sedi distaccate, sedi operative e sportelli di prossimità.

Art. 4
(Subambiti)

1. Al fine di organizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi mediante la loro localizzazione sul territorio possono essere individuati subambiti.
2. Il funzionamento dei subambiti, in relazione alle specifiche esigenze correlate alla tipologia della funzione e del servizio e alla necessità di presidi o sportelli territoriali, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 20 della L.R. 26/2014 e s.m.i., è disciplinato con apposito regolamento.
3. A ciascun subambito è preposta una conferenza dei sindaci di subambito con un ruolo propositivo e consultivo nella formazione degli indirizzi e delle scelte dell'Unione, relativamente all'ambito territoriale di riferimento. Il regolamento stabilisce le regole di funzionamento della conferenza dei sindaci di subambito.
4. Un sindaco, nominato dalla conferenza di cui al comma 3, coordina l'attività del subambito, concorre assieme al Presidente dell'Unione alla sovrintendenza del funzionamento del subambito ed esercita compiti e funzioni delegatigli dal Presidente e dall'Assemblea dell'Unione, relativamente all'ambito territoriale di riferimento.

Art. 5
(Funzioni esercitate dall'Unione)

1. L'Unione esercita le seguenti funzioni:
 - a) le funzioni comunali di cui agli articoli 6 e 7;
 - b) le funzioni provinciali trasferite con legge regionale ai Comuni per l'esercizio obbligatorio in forma associata;
 - c) le funzioni regionali trasferite o delegate con legge regionale ai Comuni per l'esercizio obbligatorio in forma associata.
2. L'Unione esercita le attività connesse ai sistemi informativi e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione strumentali all'esercizio delle funzioni e dei servizi di cui al presente articolo, secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 2.

Art. 6
(Funzioni comunali esercitate dall'Unione)

1. L'Unione esercita le funzioni comunali, di cui all'art. 26 della legge regionale 12 dicembre 2014 n. 26, e successive modifiche e integrazioni.
2. Agli organi dell'Unione competono le decisioni riguardanti le funzioni di cui sopra. A seguito del trasferimento delle competenze, l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla loro gestione, secondo un principio di integralità.

Art. 7
(Funzioni esercitate dall'Unione per conto dei Comuni)

1. L'Unione esercita per conto dei Comuni le funzioni nelle materie ed attività di cui all'art. 27, comma 1, lett. a) della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26, e successive modifiche e integrazioni.
2. Esercita altresì le funzioni e servizi nelle materie ed attività di cui all'art. 27, comma 1, lett b) qualora non esercitate dai Comuni nelle altre forme previste dal comma 3 del medesimo articolo.
3. Le decisioni riguardanti le funzioni di cui ai precedenti commi competono agli organi dei singoli Comuni.

Art. 8

(Delega di funzioni e convenzioni con l'Unione)

1. I Comuni possono, con successivi provvedimenti, delegare all'Unione, per l'esercizio in forma associata, funzioni e servizi ulteriori rispetto a quelli previsti agli artt.6 e 7 del presente statuto.
2. I Comuni possono altresì, con successivi provvedimenti, approvare specifiche convenzioni con l'Unione per l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi ulteriori rispetto a quelli previsti agli artt. 6 e 7 del presente statuto.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Art. 9

(Organi di governo)

1. Sono organi di governo dell'Unione:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Presidente;
2. Gli organi di governo esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge e dal presente statuto nel rispetto del principio della separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa.

Art. 10

(Composizione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea dell'Unione è composta da tutti i Sindaci dei Comuni inclusi nel territorio dell'Unione; i componenti decadono qualora cessi la loro carica presso il Comune, con effetto dalla data della cessazione.
2. I Sindaci dei Comuni possono, di volta in volta, con atto comunicato al Presidente, delegare un assessore a rappresentarli nelle sedute dell'Assemblea. In caso di incompatibilità previste dalla vigente normativa statale, la delega può essere conferita anche in via permanente. Resta, in ogni caso, esclusa la facoltà di subdelega.

Art. 11

(Voti spettanti a ciascun componente dell'Assemblea)

1. L'Assemblea delibera a maggioranza qualificata del 60% dei suoi componenti – arrotondato per eccesso – che rappresenti almeno il 60% della popolazione dell'Unione Territoriale “Tagliamento” ai sensi dell'ultimo censimento generale.

2. L'Assemblea persegue la unanimità come metodo generale per il suo funzionamento.

Art. 12

(Competenze dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è espressione dei Comuni che costituiscono l'Unione e ne è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo.

2. L'Assemblea delibera, in particolare, in ordine ai seguenti atti:

- a) modifiche statutarie,
- b) regolamenti;
- c) bilanci annuali e pluriennali, relative variazioni, conti consuntivi;
- d) atti di programmazione e di pianificazione;
- e) organizzazione e concessione di pubblici servizi, affidamento di attività o di servizi mediante convenzione;
- f) disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi di competenza dell'Unione;
- g) Piano dell'Unione;
- h) elezione e sfiducia del Presidente, nonché elezione e, nei casi previsti dalla legge, revoca dei componenti dell'organo di revisione;
- i) indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende e istituzioni;
- j) modalità di esercizio delle forme di controllo interno;
- k) acquisti, alienazioni e permutazioni immobiliari, costituzione e modificazione di diritti reali sul patrimonio immobiliare dell'Unione, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in altri atti dell'Assemblea o che non ne costituiscano mera esecuzione e che non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza degli organi burocratici;
- l) contrazione di mutui e aperture di credito non previsti espressamente in altri atti dell'Assemblea.

3. L'Assemblea delibera inoltre in ordine agli atti di indirizzo in esito alle consultazioni referendarie.

4. L'Assemblea svolge le altre funzioni di governo non attribuite al Presidente.

5. L'Assemblea è organo di indirizzo e di alta amministrazione del Servizio sociale dei Comuni e svolge le attività di cui all'articolo 20, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6.

6. Ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 19 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17, l'Assemblea svolge le funzioni spettanti all'Assemblea dei Sindaci di Ambito distrettuale previste dall'articolo 20, comma 1, lettere d), e) ed f), della legge regionale 6/2006.

7. L'Assemblea vota le proposte di deliberazione di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed l), sentiti i consigli dei Comuni aderenti, che si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse. Decorso il predetto termine, l'Assemblea delibera prescindendo dai pareri.

8. Qualora l'approvazione di un atto di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed l), sia soggetta all'osservanza di termini inderogabili, il termine di cui al comma 7 è ridotto a venti giorni.

9. Le deliberazioni di cui al comma 2 non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi dell'Unione, salvo quelle attinenti a variazioni di bilanci urgenti e improrogabili adottate dal Presidente da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 13

(Funzionamento dell'Assemblea)

1. Il funzionamento dell'Assemblea è disciplinato con regolamento approvato con le modalità stabilite per le modifiche statutarie, in conformità ai principi stabiliti dal presente statuto.
2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina in particolare:
 - a) le modalità di convocazione dell'Assemblea;
 - b) le modalità di presentazione e discussione delle proposte;
 - c) il numero dei componenti necessario per la validità delle sedute;
 - d) il numero di voti favorevoli necessari per l'adozione delle deliberazioni;
3. L'attività dell'Assemblea si svolge nelle sedi dell'Unione così come individuate all'art. 3.

Art.14

(Presidente)

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti.
2. Il Presidente:
 - a) è il rappresentante legale dell'Unione e può stare in giudizio, previa autorizzazione dell'Assemblea, come attore o convenuto;¹
 - b) nomina il Vicepresidente, in accordo con l'Assemblea, e può revocarlo;
 - c) convoca e presiede l'Assemblea;
 - d) nomina, qualora istituito, il Direttore, in accordo con l'Assemblea, e può revocarlo nei casi previsti dalla disposizioni normative e regolamentari;
 - e) sovrintende al funzionamento degli uffici;
 - f) nomina, in accordo con l'Assemblea, i dirigenti e i responsabili degli uffici e dei servizi, secondo quanto previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - g) nomina i rappresentanti dell'Unione in enti, aziende e istituzioni, in accordo con l'assemblea;
 - h) può delegare al Vicepresidente, ai singoli componenti dell'Assemblea specifici ambiti di attività, anche in relazione al raccordo con i Collegi degli assessori di cui al successivo art. 15.;
 - i) impartisce al Direttore, qualora istituito, e/o ai dirigenti e responsabili dei servizi, direttive in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti i servizi e gli uffici;
 - j) verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite e ne riferisce all'Assemblea;
 - k) propone le materie da trattare nelle sedute dell'Assemblea;
 - l) presenta il piano dell'Unione all'Assemblea per la sua approvazione;

3. Il Presidente dura in carica due anni senza possibilità di rielezione consecutiva e può essere sfiduciato dall'Assemblea con specifica mozione. La mozione di sfiducia deve essere "costruttiva" con la proposta di nomina del nuovo Presidente e la sottoscrizione dei membri dell'Assemblea in numero pari al quorum richiesto per l'elezione del Presidente. La mozione deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. In ogni caso non ci può essere la rielezione a Presidente del Sindaco del Comune che l'ha immediatamente svolto.

4. In caso di cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di Sindaco del Presidente, le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente. In caso di contemporanea cessazione dalla carica di Sindaco del Presidente e del Vicepresidente la presidenza viene assunta dal Sindaco più anziano di età. Ai sensi dell'art. 14 comma 4 della L.R. 26/2014, non si considera cessato dalla carica il Sindaco rieletto.

5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nell'esercizio di tutte le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 15

Collegi degli Assessori

L'Assemblea può istituire e disciplinare con apposito regolamento i Collegi degli Assessori e/o Consiglieri Delegati con compiti di elaborazione e proposta.

CAPO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 16

(Partecipazione popolare)

1. L'Unione assicura ai cittadini e ai residenti dei Comuni aderenti la partecipazione alla formazione delle scelte politico-amministrative, anche mediante l'indizione di referendum, secondo le modalità stabilite con regolamento.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato, il diritto dei singoli cittadini a intervenire nei procedimenti amministrativi che li riguardano. Le forme di partecipazione popolare sono disciplinate con regolamento.

Art. 17

(Diritto d'informazione e di accesso agli atti e partecipazione al procedimento)

1. L'Unione garantisce l'accesso ai documenti e agli atti da essa formati o detenuti, fornendo un'informazione completa della propria attività che costituisce condizione essenziale per il raggiungimento dei propri fini.

2. Per garantire la trasparenza della propria azione l'Unione rende pubblici, ove disponibili tutti i dati utili relativi:

- all'utilizzo delle risorse ad essa assegnate;
- alla valutazione dell'efficienza ed efficacia dei servizi;
- ai criteri e alle modalità di accesso alle funzioni o ai servizi gestiti dall'Unione.

3. L'Unione disciplina con regolamento le procedure di accesso ai propri atti edocumenti amministrativi che non siano già resi immediatamente disponibili ai sensi del commaprecedente.

4. Il regolamento di cui al comma 3 disciplina, altresì, la partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi di competenza dell'Unione, nel rispetto della normativadettata in materia per gli enti locali e promuovendo l'accesso informatico alla propriadocumentazione.

Art. 18

(Sportello per il cittadino)

1. Al fine di garantire il mantenimento del rapporto diretto con i cittadini, l'accessibilità diretta ai servizi e la miglior fruibilità di tutte le funzioni e i servizi, l'Unione garantisce, in collaborazione con i Comuni ad essa aderenti, l'organizzazione, nell'ambito dell'Ufficio relazioni con il pubblico di ciascun Comune di cui alla legge 150/2000, di una struttura denominata "Sportello per il cittadino" con funzioni informative e di raccordo senza aggravii di spesa.

CAPO IV

ORGANIZZAZIONE

Art. 19

(Principi strutturali e organizzativi)

1. L'assetto organizzativo è improntato a criteri di autonomia operativa e di economicità della gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo.

2. Gli organi di governo dell'Unione individuano gli obiettivi prioritari dell'ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurare il livello di conseguimento.

3. La gestione si esplica mediante il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2 e deve essere improntata ai seguenti principi:

- a) l'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

3. L'azione amministrativa tende al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.

Art. 20

(Principi in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi)

1. L'Unione provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo. In particolare, l'Unione provvede all'organizzazione e alla gestione del personale nell'ambito della propria autonomia

normativa, organizzativa e finanziaria nel rispetto dei limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio, dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa assegnati e dai principi fondamentali che regolano i rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

2. L'organizzazione s'ispira a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione.

3. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di responsabilità, flessibilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale.

4. Il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, articolati in strutture operative, definisce le regole e le caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell'ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite ai responsabili di servizio.

Art. 21

(Personale)

1. Il personale dipendente dall'Unione ne costituisce la dotazione organica.

2. L'Unione si avvale dell'opera del personale dipendente assunto, trasferito, comandato o messo a disposizione dai Comuni che ne fanno parte, dalle Province e dalla Regione con le modalità stabilite dal regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.

3. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi definiti nel contratto del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia.

Art. 22

(Direttore)

1. La gestione dell'Unione può essere affidata a un Direttore nominato dal Presidente, in accordo con l'Assemblea. Il Direttore attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dall'Assemblea, secondo le direttive del Presidente. Il Direttore garantisce il buon funzionamento degli uffici e dei servizi, introducendo strumenti e meccanismi operativi finalizzati al perseguimento di livelli ottimali di efficienza ed efficacia e coordina i funzionari con poteri dirigenziali.

2. L'incarico di Direttore è conferito esclusivamente con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato.

3. L'incarico di Direttore viene conferito, previa selezione, a un dirigente dell'Unione o ad altro dirigente del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale o a un Segretario comunale o provinciale in servizio negli enti locali del territorio regionale. In caso di impossibilità l'incarico è conferito in esito a una procedura ad evidenza pubblica a un soggetto in possesso del diploma di laurea almeno quadriennale ed esperienza professionale almeno quinquennale adeguata alle funzioni da svolgere, maturata in qualifiche dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche, enti di diritto pubblico o privato, attività professionali pertinenti con le funzioni da svolgere.

5. Il Presidente può procedere alla revoca dell'incarico del Direttore nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi fissati, di inosservanza delle direttive e negli altri casi disciplinati dalle norme di legge e di regolamento nel rispetto della vigente normativa.

Art. 23

(Segretario dell'Unione)

1. L'Unione ha un Segretario, scelto dal Presidente, sentita l'Assemblea, tra i Segretari dei Comuni facenti parte dell'Unione o in servizio negli enti locali del territorio regionale.

2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni da parte dei funzionari con poteri dirigenziali e ne coordina l'attività, qualora non sia nominato il direttore in accordo con l'Assemblea.

3. Il Segretario inoltre:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni dell'Assemblea e ne cura la verbalizzazione avvalendosi dei necessari supporti tecnici ed ausili;
- b) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Presidente.

4. Il Segretario ha una durata in carica pari alla durata del presidente ed esercita le sue funzioni fino alla nomina del successore.

5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina i casi di sostituzione per assenza, vacanza o impedimento del Segretario.

Art. 24

(Piano dell'Unione)

1. Il Piano dell'Unione è lo strumento partecipativo di programmazione e pianificazione che assegna all'amministrazione dell'Unione gli obiettivi prioritari da perseguire individuando tempistiche e modalità di realizzazione.

2. Il Piano dell'Unione, approvato dall'Assemblea, ha durata triennale ed è aggiornato annualmente.

3. L'Assemblea approva la relazione annuale sull'attuazione del Piano relativamente all'anno precedente.

CAPO V

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 25

(Attività economico finanziaria)

1. L'Unione ha autonomia finanziaria nell'ambito della normativa regionale e statale sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. L'attività economico finanziaria è disciplinata secondo le norme vigenti in materia di contabilità.

3. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità organizzative per lo svolgimento dell'attività economico finanziaria.

Art. 26

(Rapporti finanziari con i Comuni aderenti)

1. L'Unione percepisce dai Comuni che la costituiscono:

- a) trasferimenti ordinari volti a contribuire al finanziamento delle spese di funzionamento dell'Unione, attribuiti annualmente alla stessa e soggetti a rivalutazione;
- b) trasferimenti specifici, volti a finanziare le funzioni volontariamente delegate dai Comuni all'Unione.

Art. 27

(Organo di revisione)

1. L'Assemblea dell'Unione nominal'organo di revisione contabile, costituito e operante secondo le previsioni stabilite dalla vigente normativa regionale.

Art. 28

(Tesoreria)

1. Il servizio di tesoreria dell'Unione è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. I rapporti con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 29

(Controllo di gestione)

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, l'Unione applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dalla legge. Il regolamento di contabilità disciplina le forme e le modalità del controllo di gestione.

CAPO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 30

(Decorrenza dell'esercizio di funzioni)

1. Nell'ambito della facoltà di scelta delle funzioni da gestire attraverso l'Unione, prevista dalla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26, vengono attivate le seguenti funzioni, a partire dal 1 Luglio 2016:

- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente;
- programmazione e pianificazione territoriale di livello intercomunale;

2. Con successiva deliberazione, approvata ai sensi dell'art. 11, comma 3, del presente statuto, l'Assemblea determinerà le altre funzioni che verranno associate e con quale decorrenza, nel rispetto delle disposizioni di legge.

Art. 31

(Regolamenti)

1. I regolamenti dell'Unione sono approvati dall'Assemblea.

2. Fino all'adozione di regolamenti propri l'Unione si avvale, in quanto compatibili, dei regolamenti del Comune più popoloso. Fa eccezione la materia tributaria in relazione alla quale si applicano i regolamenti dei singoli Comuni.

Art. 32

(Altre disposizioni transitorie)

1. Nelle more dell'espletamento delle procedure per l'affidamento del servizio di tesoreria, lo stesso è affidato al tesoriere del Comune più popoloso.

Art. 33

(Durata primo mandato Presidente)

1. Il primo mandato del Presidente dopo la costituzione dell'Unione Territoriale Intercomunale è di 3 anni anziché di 2 come previsto dall'articolo 14 comma 4.

Art. 34

(Durata, recesso e scioglimento)

1. L'Unione ha durata a tempo indeterminato.

2. I Comuni con popolazione superiore a 5.000 possono recedere dall'Unione dopo dieci anni dall'adesione con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dal Consiglio comunale.

3. Il termine di cui al precedente comma non trova applicazione per i Comuni che aderiscano ad altra Unione confinante ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera a) della L.R. 26/2014 qualora gli stessi, entro tre anni, decidano di aderire all'Unione prevista originariamente dal Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4, sentito il parere delle rispettive Assemblee.

4. Il recesso decorre dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale è stata adottata la deliberazione di cui al comma 2 purchè comunicata alla Unione entro il 30 giugno dell'anno precedente.

5. Il recesso dall'Unione di uno o più Comuni aderenti non determina lo scioglimento della stessa che rimane in vita finché i Comuni componenti sono almeno due.

6. Il Comune recedente rimane obbligato per tutte le obbligazioni assunte verso l'Unione o verso terzi che risultino pendenti al momento della decorrenza del recesso. Al Comune recedente non spetta il riparto del patrimonio dell'Unione e degli eventuali avanzi di amministrazione mentre concorre al ripiano delle eventuali passività maturate e/o assunte fino alla data del recesso, salvo diversa determinazione prevista da specifico regolamento da adottarsi entro 120 giorni dall'inizio dell'attività,

7. Al personale trasferito dai Comuni all'Unione si applica la disciplina di cui all'art. 19/bis della L.R. 26/2014 e s.m.i..

8. L'avvio di procedure da parte dell'Unione per l'assunzione di personale non trasferito dalle dotazioni organiche dei Comuni aderenti è subordinata alla definizione delle modalità di ricollocazione del medesimo, nel caso di recesso da parte di uno o più comuni, anche in momenti non contestuali. Tali modalità dovranno essere di immediata applicabilità.

9. In caso di recesso dall'Unione di tutti i Comuni eccetto uno, l'Assemblea ne delibera lo scioglimento.

Art. 35

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alla normativa statale e regionale in materia di ordinamento degli enti locali.
2. Le eventuali modifiche apportate con successive leggi regionalisi intendono automaticamente recepite nello statuto senza necessità di atti formali qualora non disposto diversamente dalle leggi stesse.